

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 219-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928

d'iniziativa dei senatori BEORCHIA e FIORET

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo il terremoto del 1928 lo Stato costruì alcuni alloggi nella frazione montana di Sàn Francesco, in comune di Vito d'Asio (Pordenone), che vennero assegnati a famiglie rimaste prive di abitazione.

Con l'impianto del nuovo catasto (1956), gli alloggi vennero intestati agli assegnatari, che da allora si ritennero legittimi proprietari anche perchè corrispondevano regolarmente le imposte sui fabbricati e quelle indirette nei non infrequenti casi di trasferimento.

Nel 1975 l'intestazione venne rettificata e gli immobili attribuiti al demanio dello Stato; soltanto a seguito del terremoto del 1976, allorchè si dovette ricorrere alle provvidenze statali e regionali per la riparazione dei danni, ci si accorse della nuova condizione degli immobili e ciò provocò pregiudizievoli conseguenze a coloro che li occupavano.

La latitanza dello Stato, che aveva percepito tributi, si manifestò non solo nel non richiedere agli assegnatari alcun corrispettivo ma anche con l'omissione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, che vennero sempre effettuati dagli assegnatari a loro spese.

Una situazione quindi del tutto anomala, per non dire paradossale, che va definita per restituire certezza del diritto agli assegnatari o ai loro aventi causa.

Da queste premesse trova origine la proposta in esame, che vuole definitivamente sanare una situazione impropria attraverso il trasferimento a titolo gratuito degli immobili in questione in capo agli originari assegnatari o a coloro che agli stessi sono subentrati nel godimento dell'immobile in base a legittimo titolo (articolo 1).

La gratuità della cessione trova fondamento non solo nel lungo periodo di possesso (ormai quasi 60 anni) ma anche per gli oneri che nel tempo gli assegnatari hanno sostenuto per la conservazione degli immobili.

Non va infine sottaciuto che si tratta di un insediamento in una isolata frazione di un comune montano.

Le modalità di trasferimento di cui all'articolo 2 sono le più semplici possibili e sono finalizzate ad una sollecita definizione dei rapporti fra l'Amministrazione statale e gli assegnatari.

Nel ricordare che analogo disegno di legge venne approvato dal Senato il 27 febbraio 1985, la Commissione finanze e tesoro ha incaricato il relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

BEORCHIA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

2 dicembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEORCHIA E FIORET

## Art. 1.

1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio di San Francesco del comune di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 ed intestati in catasto al demanio dello Stato (ramo lavori pubblici) sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, a coloro che ne ebbero formale assegnazione, ancorchè provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

## Art. 2.

1. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 1, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'Intendente di finanza di Pordenone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'Intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

3. Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

4. L'Intendente di finanza richiede la trascrizione degli atti, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità.

## Art. 3.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

1. *Identico.*2. *Identico.*3. *Identico.***Soppresso.**

## Art. 3.

*Identico.*